



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

Compiti e controlli dei tecnici progettisti e verifiche e controlli dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione –  
ordinanza 100 del 23 aprile 2020

### DOMANDA

L'Ordinanza 100 del Commissario straordinario si pone l'ambizioso obiettivo di riordinare e riorganizzare le disposizioni relative alle procedure di presentazione, verifica e ammissione dei progetti e delle domande di contributo, nell'ottica della semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata, in applicazione anche di quanto previsto dall'art. 12-*bis* del D.L. 189/2016 (conv. nella L. n. 229/2016).

Per realizzare tale obiettivo, l'Ordinanza ha ampliato i compiti dei tecnici progettisti i quali provvedono, ai fini della presentazione della domanda di contributo, a certificare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento, oltretutto ad asseverare la congruità del computo metrico estimativo in relazione al progetto e all'entità del contributo.

Ciò, a fronte di una attività istruttoria degli Uffici Speciali per la Ricostruzione limitata, ai sensi dell'art. 10 della stessa Ordinanza, alla verifica della legittimazione del richiedente, dell'abilitazione del professionista e all'accertamento della completezza delle certificazioni e dei documenti prodotti da quest'ultimo sotto la propria responsabilità.

È, quindi, sulla base di tale documentazione ed, in particolare, dell'importo del contributo concedibile asseverato, come congruo, dallo stesso professionista, che il Vice Commissario, su proposta dell'U.S.R., delibera in via definitiva la concessione del contributo.

La questione che si pone riguarda le verifiche e i controlli successivi alla concessione del contributo, effettuati o in fase di esecuzione dei lavori o, addirittura, a lavori ultimati, in ordine alle attività certificative e asseverative del professionista.

L'ipotesi specifica è se la verifica riguarda anche la congruità del computo metrico estimativo, oggetto di asseverazione, dai cui dipende la concessione e l'importo del contributo.

A tal riguardo, si offrono i seguenti spunti di riflessione.

L'esame complessivo del quadro normativo che ha aggiunto la nuova procedura per la concessione e l'erogazione del contributo, porterebbe a ritenere che il controllo sia limitato alla sussistenza dei presupposti necessari per il rilascio del contributo e alla corrispondenza degli interventi realizzati con quelli oggetto del progetto di ricostruzione per i quali è stato concesso.

Infatti, sono queste le uniche ipotesi alle quali è correlato il potere di revoca, totale o parziale, da parte del Vice Commissario, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 dell'Ordinanza 100 e secondo quanto previsto nel successivo comma 4 ove è puntualizzato che le verifiche e i controlli riguardano esclusivamente la conformità delle opere eseguite alle previsioni di progetto e al contributo concesso.

Queste conclusioni sono confermate anche dalle disposizioni del D.L. 189/2016, in tema di procedura (ordinaria) per la concessione e l'erogazione dei contributi (art. 12) e in tema di procedura semplificata e accelerata (art. 12 *bis*).



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

Difatti, i controlli successivi previsti per la procedura semplificata e accelerata restano gli stessi previsti per la procedura ordinaria, come si rinviene dal richiamo espresso operato dal comma 3 dell'art. 12 *bis* del D.L. 189/2016 al secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 del medesimo decreto.

È evidente che il legislatore non avverte l'esigenza di ampliare i poteri di verifica e di controllo sulle attività e sui compiti attribuiti ai tecnici progettisti e sui quali si fonda la procedura per la concessione dei contributi, assodato che il decreto di concessione del contributo adottato al termine della procedura semplificata di cui all'Ordinanza 100 ha la stessa valenza di quello adottato a seguito di una compiuta istruttoria da parte dell'USR ai sensi dell'art. 12 del d.l. 189/2016 e dell'art. 12 dell'Ordinanza 19.

Quindi, i controlli e le verifiche di cui all'Ordinanza 100, stando alla interpretazione letterale delle complessive disposizioni richiamate, sostanzierebbero solo un accertamento *formale* della documentazione presentata dal professionista in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di contributo, al rispetto dei costi parametrici nei limiti previsti dall'art. 6 del D.L. 189/2016 e dall'Ordinanza 19 del 2017, alla coerenza dell'intervento con gli elaborati tecnici del progetto presentato e approvato, nonché alla conformità delle opere eseguite a quelle progettate e finanziate: resterebbe esclusa dalla verifica la congruità del computo metrico estimativo asseverata dal professionista.

### RISPOSTA

In risposta al quesito posto, relativo all'ambito e ai contenuti delle verifiche del calcolo del contributo successive al provvedimento di concessione da parte degli U.S.R., si evidenzia che lo scopo primario dell'attività di controllo risulta chiaramente indicato nelle disposizioni dell'Ordinanza 100/2020, in particolare all'art. 12, comma 3, nelle parole " ..in carenza dei necessari presupposti " si procede alla revoca, anche parziale, del contributo.

Questa espressione, interpretata nel combinato disposto con le prescrizioni dell'ordinanza commissariale 100/2020, deve essere intesa nel senso che nel corso delle verifiche successive a quelle preventive potranno essere presi in considerazione solo i casi di false attestazioni da parte del professionista, fermi i principi generali dell'ordinamento.

Non deve essere oggetto dell'attività degli Uffici speciali per la ricostruzione la ripetizione di atti istruttori già svolti o la richiesta di documenti già nel possesso proprio o di altre amministrazioni, al fine di non aggravare il procedimento nei confronti di cittadini e tecnici.